

Statuti del Consiglio presbiterale della diocesi di Coira

Art. 1 Fondamenti teologici e canonici

"Tutti i presbiteri, in unione con i vescovi, partecipano del medesimo e unico sacerdozio e ministero di Cristo, in modo tale che la stessa unità di consacrazione e di missione esige la comunione gerarchica dei presbiteri con l'ordine dei vescovi (...). I vescovi pertanto, grazie al dono dello Spirito Santo che è concesso ai presbiteri nella sacra ordinazione, hanno in essi dei necessari collaboratori e consiglieri nel ministero e nella funzione di istruire, santificare e governare il popolo di Dio (...). E perché ciò sia possibile nella pratica, è bene che esista - nel modo più confacente alle circostanze e ai bisogni di oggi nella forma e secondo norme giuridiche da stabilire - una commissione o senato di sacerdoti in rappresentanza del presbiterio, il quale con i suoi consigli possa aiutare efficacemente il vescovo nel governo della diocesi" (Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum ordinis*, n. 7; cfr. anche il Decreto sul ruolo pastorale dei vescovi nella Chiesa *Christus Dominus*, n. 28).

"In ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata" (Codex Iuris Canonici [CIC], can. 495 § 1).

Art. 2 Natura

Il Consiglio presbiterale è un organo consultivo del Vescovo in cui i sacerdoti di tutta la diocesi sono debitamente rappresentati secondo la regione, il ministero e l'età, e che esprime la comunione tra il Vescovo e i sacerdoti.

Nel Consiglio presbiterale sono rappresentati anche i presbiteri attivi nella pastorale categoriale e le comunità religiose maschili della diocesi.

Art. 3 Oggetti di dibattito

Il Consiglio presbiterale si pronuncia sugli oggetti di dibattito a lui sottoposti (questioni specifiche) nella forma di proposta di mozione al Vescovo. Se il Vescovo non può accettare una proposta del Consiglio presbiterale, deve motivare la sua decisione.

I membri del Consiglio presbiterale trasmettono i risultati dei dibattiti del Consiglio presbiterale ai decanati e alle istituzioni che rappresentano e si impegnano affinché questi siano messi in atto.

Art. 4 Compiti del Consiglio presbiterale

Il Consiglio presbiterale consiglia e assiste il Vescovo diocesano nel governo della diocesi. Si occupa della cura e della pianificazione pastorale, così come delle questioni relative al ministero e alla vita sacerdotale. Queste domande riguardano in particolare:

- prima formazione e formazione permanente dei sacerdoti;
- spiritualità del sacerdote;
- comunione sacerdotale;
- pastorale vocazionale;
- collaborazione tra clero secolare e clero religioso;

- collaborazione tra sacerdoti e laici;
- cura spirituale del sacerdote;
- cura di coloro che hanno abbandonato il ministero sacerdotale.

Il Vescovo deve sentire il Consiglio presbiterale su questioni di maggiore importanza (cfr. CIC, can. 500 § 2). È espressamente obbligato a farlo nei seguenti casi:

- prima di erigere, modificare in modo rilevante o sopprimere una parrocchia (cfr. CIC, can. 515 § 2);
- prima di convocare un sinodo diocesano (cfr. CIC, can. 461 § 1);
- prima di emanare norme sulla destinazione delle offerte e sulla remunerazione dei chierici che svolgono incarichi parrocchiali (cfr. CIC, can. 531 § 1);
- prima di costituire i consigli pastorali nelle parrocchie della diocesi (cfr. CIC, can. 536 § 1);
- prima di dare il suo consenso alla costruzione di una chiesa (cfr. CIC, can. 1215 § 2);
- prima di ridurre una chiesa a uso profano (cfr. CIC, can. 1222 § 2);
- prima di imporre un tributo (cfr. CIC, can. 1263);
- prima di stabilire o modificare i confini geografici dei singoli decanati (cfr. Statuto base per i decanati della diocesi di Coira, I, 1).

Il Consiglio presbiterale ha il diritto di,

- delegare due membri designati collegialmente ai concili provinciali (cfr. CIC, can. 443 § 5);
- essere invitato a un sinodo diocesano (cfr. CIC, can. 463 § 1, n. 4);
- in caso di rimozione dall'incarico di un parroco secondo il CIC, can. 1742 § 1 e can. 1745, n. 2, così come nel trasferimento di un parroco secondo il CIC, can. 1750. All'inizio del mandato, il vescovo diocesano propone otto parroci, tra i quali il Consiglio presbiterale designa poi un gruppo di quattro parroci per svolgere il compito menzionato dal can. 1742 § 1. In caso di rimozione dalla parrocchia o di trasferimento, il Vescovo diocesano consulta due di questi quattro parroci.

In accordo con il Vescovo diocesano, il Consiglio presbiterale cerca la collaborazione con gli altri organismi diocesani ed extra diocesani e si impegna per una buona informazione reciproca (cfr. CIC, can. 500 § 3).

Art. 5 Composizione del Consiglio; nomina dei membri

Il Consiglio presbiterale è composto da membri d'ufficio, membri eletti e membri nominati dal Vescovo diocesano (cfr. CIC, can. 497).

A) Membri d'ufficio

Sono membri d'ufficio del Consiglio presbiterale:

- i Vicari generali regionali e i Vicari episcopali, così come il Vicario giudiziale;
- il Rettore del seminario;

B) Membri eletti

- I sacerdoti dei decanati eleggono il loro rappresentante o i loro rappresentanti per il Consiglio presbiterale. Ogni decanato, a cui appartengono fino a 30 sacerdoti, elegge un rappresentante. Decanati con più di 30 sacerdoti eleggono 2 rappresentanti.
- Tutti i sacerdoti attivi nella pastorale per i migranti eleggono un loro rappresentante. Se possibile, l'elezione avvenga durante un loro incontro.

- Le comunità religiose maschili con una sede sul territorio della diocesi inviano un loro membro al Consiglio presbiterale. Questo rappresentante viene designato dalla Commissione Pastorale dell'Unione dei Superiori Maggiori.

C) Membri nominati

Il Vescovo diocesano può nominare fino ad ulteriori sei membri del Consiglio presbiterale. Nel farlo, tiene conto, per quanto possibile, che sia rappresentata la pastorale categoriale e cerca un equilibrio tra i sacerdoti più anziani e quelli più giovani in termini di rappresentanza. Si impegna, inoltre, che vi sia un collegamento tra il Consiglio presbiterale e il Capitolo della cattedrale.

Art. 6 Ospiti

Il Comitato di lavoro può, in accordo con il Vescovo diocesano, invitare persone non membre a partecipare alle sessioni del Consiglio presbiterale come ospiti.

Art. 7 Durata del mandato

Il mandato dei membri eletti e nominati è di quattro anni. I membri eletti e nominati possono essere rieletti due volte.

Se un membro lascia il decanato o l'istituzione da lui rappresentata, non è più membro del Consiglio presbiterale.

Le dimissioni devono essere comunicate al relativo corpo elettorale o all'istanza d'appello competente, informando contemporaneamente anche il Presidente del Comitato del Consiglio presbiterale.

I posti divenuti vacanti durante un mandato vengono riassegnati ad altri per il resto del mandato. Questo tempo non viene considerato come un mandato.

Art. 8 Presidenza

Presidente del Consiglio presbiterale è il Vescovo diocesano. I dibattiti vengono presieduti dal Presidente del Comitato di lavoro o, se impossibilitato, dal Vicepresidente.

Art. 9 Comitato di lavoro

Il Comitato di lavoro è composto da cinque membri:

- il Presidente, designato dal Vescovo diocesano;
- un rappresentante della Curia diocesana;
- un rappresentante per ciascuno dei tre Vicariati generali.

I rappresentanti dei Vicariati generali vengono eletti dai membri del rispettivo Vicariato generale.

In accordo con il Vescovo diocesano, il Comitato di lavoro può designare un segretario, che non deve essere necessariamente membro del Consiglio presbiterale, che si occupi degli affari correnti.

Il Comitato di lavoro stabilisce chi firma a nome del Consiglio in modo giuridicamente vincolante (firma individuale o collettiva).

Il Comitato di lavoro elegge tra i suoi membri il Vicepresidente.

Art. 10 Compiti del Comitato di Lavoro

Il Comitato di lavoro è in particolare responsabile per i seguenti compiti:

- preparare le sessioni del Consiglio presbiterale, in particolare proporre un ordine del giorno;
- eseguire o inoltrare gli incarichi affidatigli dal plenum;
- rappresentare il Consiglio presbiterale verso l'esterno;
- assicurare il contatto con i Consigli presbiterali di altre diocesi;
- assicurare l'informazione al pubblico sulle attività del Consiglio presbiterale.

In tutti questi punti è necessario il consenso o l'approvazione del Vescovo diocesano (cfr. CIC, can. 500 § 3).

Art. 11 Verbale

Delle sessioni del Consiglio presbiterale e della Commissione di lavoro si deve stilare almeno un verbale decisionale. Il verbale deve essere approvato dal Consiglio presbiterale/dal Comitato di lavoro durante la riunione successiva.

Il redattore del verbale (segretario) del Comitato di lavoro/del Consiglio presbiterale viene designato dal Comitato di lavoro in accordo con il Vescovo diocesano e non deve necessariamente essere membro del Consiglio.

Art. 12 Sessioni

Il Consiglio presbiterale si riunisce in sessioni ordinarie almeno due volte all'anno. Le sessioni straordinarie possono essere convocate quando il Vescovo diocesano lo ritiene necessario o quando lo richiedono almeno 10 membri del Consiglio e il Vescovo diocesano dà il suo consenso.

Il Consiglio presbiterale viene convocato dal Presidente del Comitato di lavoro in accordo con il Vescovo diocesano (cfr. CIC, can. 500 § 1).

Art. 13 Diritto di proposta (cfr. CIC, can. 500 § 1)

I membri del Consiglio presbiterale hanno il diritto di presentare delle proposte al Consiglio presbiterale.

Le proposte vengono presentate alla segreteria del Consiglio all'attenzione del Comitato di lavoro. Il Vescovo diocesano decide se e quando queste mozioni devono essere presentate al Consiglio. Il Consiglio viene informato delle mozioni che non vengono inserite nell'ordine del giorno.

Art. 14 Contatti con il clero della diocesi

I membri del Consiglio presbiterale devono essere in stretto contatto con i presbiteri che rappresentano nel Consiglio, devono informarli sul lavoro del Consiglio, devono conoscere le loro opinioni e farle conoscere al Consiglio presbiterale. Le comunità religiose e gli altri organismi e istituzioni rappresentati nel Consiglio presbiterale devono anch'essi essere debitamente informati dai loro rappresentanti.

Art. 15 Collaborazione con gli altri organi consultivi diocesani

Il Consiglio presbiterale lavora in stretta collaborazione con il Consiglio dei teologi, delle teologhe e dei diaconi della diocesi di Coira.

Il Presidente del Comitato del Consiglio presbiterale e il/la Presidente del Comitato del Consiglio dei teologi, delle teologhe e dei diaconi della diocesi di Coira coordinano la collaborazione tra i due consigli e mantengono uno stretto scambio di informazioni.

Normalmente, i due consigli si riuniscono per le proprie assemblee lo stesso giorno e nello stesso luogo. A seconda dell'ordine del giorno, i due consigli si incontrano per una sessione congiunta al mattino oppure al pomeriggio.

Art. 16 Esperti e commissioni

Per la gestione di questioni speciali, il Consiglio presbiterale, con il consenso del Vescovo diocesano, può designare delle commissioni e convocare anche esperti che non ne sono membri.

Art. 17 Disposizioni finanziarie

L'impegno nel Consiglio presbiterale è a titolo onorifico. Incarichi speciali vengono remunerati dalla Curia vescovile.

Questo statuto è stato approvato nella riunione costitutiva del Consiglio presbiterale del 20 marzo 2025 e messo in vigore dal Vescovo diocesano nella stessa data.

Coira, 20 marzo 2025

+Joseph Maria
Vescovo di Coira

